

VERBALE DI RIUNIONE

Sviluppo Economico

AC 29-05-2015

Il 29 Maggio 2015 presso il Ministero delle Attività Produttive in Roma comunemente individuata quale sede per la prosecuzione del confronto ex art. 47 - comma 4 Bis - Legge 428/1990, si sono incontrate le parti :

AFERPI SpA promissario acquirente dei rami d'azienda dei complessi aziendali LUCCHINI Piombino , VERTEK Piombino e LUCCHINI SERVIZI

LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S.

FIOM CGIL

FIM CISL

UILM UIL

UGL METALMECCANICI -UGL

Il coordinamento RSU di LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S .

si è svolto un incontro convocato al fine di proseguire il confronto relativo alla procedura di consultazione sindacale , nell' ambito dell' esame congiunto ex art. 47 - comma 4 Bis - della Legge 428/1990 , per il trasferimento dei rami d' azienda costituiti dai complessi aziendali LUCCHINI Piombino , VERTEK Piombino e LUCCHINI SERVIZI , dalle società LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI Srl in A.S. alla potenziale acquirente AFERPI SpA , attivata con comunicazione del 15 Gennaio 2015 .

Condizionatamente al perfezionamento del contratto di acquisto dei suddetti rami d' azienda da parte del promissario acquirente AFERPI SpA le parti qui presenti si danno atto che :

1 - TRASFERIMENTO - Il trasferimento dei rami d'azienda dei complessi aziendali LUCCHINI Piombino , VERTEK Piombino e LUCCHINI SERVIZI si inquadra nell' ambito dell' art. 47 , comma 4 Bis , della Legge 428/1990 con deroga alle condizioni di cui all' art. 2112 Codice Civile secondo i termini e le limitazioni contenute nell' accordo sindacale che sarà concluso dalle parti stesse . Ai lavoratori da trasferire continueranno ad essere applicati esclusivamente i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL metalmeccanici industria con mantenimento esclusivo della qualifica , dell' inquadramento assegnato alla data del trasferimento e scatti di anzianità in conformità a quanto previsto al punto 2 che segue . Dalla data del trasferimento de quo decorreranno , pertanto , ex novo tutti gli istituti contrattuali e relativi trattamenti economici e normativi previsti dal citato CCNL salvo quanto di seguito previsto.

2 - SCATTI DI ANZIANITA' - Mantenimento degli scatti di anzianità maturati individualmente alla data dell' effettivo trasferimento. La successiva maturazione degli scatti mancanti al raggiungimento del numero massimo di quelli previsti dal CCNL verrà sospesa per tre anni dalla data di effettivo trasferimento.

3 - MORATORIA CONTRATTUALE di SECONDO LIVELLO - Ogni futura richiesta economica , a qualsiasi titolo avanzata , sarà oggetto di discussione dal momento in cui ci sarà contestualità tra la ripresa della produzione di acciaio e la generazione di utile netto aziendale ante imposte e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni decorrenti dalla data di effettivo trasferimento dei suddetti rami aziendali.

*Persiana Vincenzo
Min. Sv. Eco*

*Comune di Rosarno
Regione Toscana*

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

4 - MAGGIORAZIONI TURNO NOTTURNO (dalle 22 alle 6) – 25% omnicomprensive di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge .

5 - ANZIANITA' – Azzeramento e decorrenza ex novo dalla data di trasferimento dell' anzianità maturata a livello individuale per tutti gli istituti contrattuali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Ferie , PAR, etc.) con la sola eccezione del mantenimento del 50 % delle sole ferie aggiuntive alle quattro settimane previste dal CCNL.

6 - TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI – Tutti i lavoratori in forza ai rami d'azienda dei complessi aziendali LUCCHINI Piombino , VERTEK Piombino e LUCCHINI SERVIZI saranno trasferiti al promissario acquirente AFERPI SpA a fasi progressive, usufruendo della disponibilità degli ammortizzatori sociali in capo alle procedure e comunque entro e non oltre il 6.11.2016 secondo i termini, le limitazioni e le esclusioni contenute nell' accordo sindacale che sarà concluso dalle parti stesse ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 , comma 4 Bis , della Legge 428/1990 e potranno essere ricollocati anche presso altre società facenti capo al gruppo CEVITAL operanti in altre attività produttive , commerciali e logistiche nei siti ex LUCCHINI .

7 - AMMORTIZZATORI SOCIALI / CONTRATTI di SOLIDARIETA' – Le parti in una prospettiva di massima tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività del sito LUCCHINI di Piombino hanno individuato , quale strumento ottimale per la gestione del piano Industriale di AFERPI e della gestione delle connesse e correlate problematiche occupazionali , l' utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi , secondo condizioni e durata (24 mesi + 24 mesi) previste dalle disposizioni normative vigenti alla data odierna , anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all' art. 6 , comma 4 , Legge 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell' art. 5 del D.L. 34/2014 convertito in Legge 78/2014 e del D.I. N. 83312 del 7 Luglio 2014 . Pertanto si impegnano a porre in atto in ogni sede , anche governativa , tutte le misure ed azioni che saranno necessarie e/o opportune al fine di accedere ai predetti ammortizzatori e provvidenze .

L' insieme delle condizioni economiche previste nel presente verbale di riunione è condizionata alla legittimità della rinuncia individuale all' Elemento Perequativo previsto dal CCNL da formalizzare nei modi , ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113 Codice Civile e 411 CpC .

Le parti confermano le disponibilità contenute nel verbale di incontro del 29/04/2015 che viene allegato al presente verbale di riunione .

Le parti

AFERPI SpA

FIM CISL

UILM UIL

LUCCHINI SpA in AS – LUCCHINI SERVIZI Srl in AS

FIOM CGIL

UGL METALMECCANICI - UGL

Coordinamento RSU delle LUCCHINI SpA in AS – LUCCHINI SERVIZI Srl in AS

P. pure viviene

TR. SU. ECONOMICO
REGIONE TOSCANA
COMUNE DI PIOMBINO

[Handwritten signature]